



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Boccuni	Presidente
dott. ssa Chiara Campagner	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1738/2015 promossa da:

A [redacted], rappr. e dif. dagli avv.ti [redacted] ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [redacted] giusta procura a
margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

B [redacted] **srl**, rappr. e dif. dal'Av. [redacted] ed
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in [redacted] giusta procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Conclusioni di parte attrice:

in via principale: accertare e dichiarare i *molteplici errori manifesti* nei quali è incappato l'Arbitro Unico nella *redazione* del lodo emesso all'esito del procedimento n. 8-62/2013 e, per l'effetto: correggere, *ex art.* 826, ultimo comma, c.p.c. o *ex art.* 1349, comma 1, c.c., il lodo impugnato, sostituendo ai risultati errati delle operazioni matematiche effettuate quelli corretti, sostituendo nelle formule matematiche applicate dall'Arbitro ed esplicitate nell'ambito del lodo stesso l'orizzonte temporale di 9 anni a quello errato di 4 anni, nonché, infine, epurando il risultato finale, rappresentante il valore assegnato dall'Arbitro alla quota del capitale sociale del **B** [redacted] di titolarità dell'odierna attrice, dalla rettifica in diminuzione corrispondente al valore complessivo delle capanne, operata dall'Arbitro sul patrimonio societario, così come effettuato dal Consulente di parte attrice, Dott. [redacted] nella propria relazione al lodo arbitrale

(doc. 9 della citazione), per i motivi tutti dedotti per il tramite dell'atto di citazione e delle presenti note, o, in subordine, epurando il risultato finale corretto del lodo dall'ulteriore rettifica in diminuzione del patrimonio consortile operata dall'Arbitro in relazione agli effetti tributari della futura cessione a terzi delle capanne stesse;

–in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale: annullare il lodo impugnato in considerazione degli evidenti ponderosi errori materiali rilevanti commessi dall'Arbitro nella sua redazione e, per l'effetto: correggere, ex art. 1349, comma 2, c.c., il lodo impugnato, sostituendo ai risultati errati delle operazioni matematiche effettuate quelli corretti, sostituire nelle formule matematiche applicate dall'Arbitro ed esplicitate nell'ambito del lodo stesso l'orizzonte temporale di 9 anni a quello errato di 4 anni, nonché, infine, epurando il risultato finale, rappresentante il valore assegnato dall'Arbitro alla quota del capitale sociale del [REDACTED] di titolarità dell'odierna attrice, dalla rettifica in diminuzione, corrispondente al valore complessivo delle capanne, operata dall'Arbitro sul patrimonio societario, così come effettuato dal Consulente di parte attrice, Dott. [REDACTED] nella propria relazione al lodo arbitrale (doc. 9 della citazione), per i motivi tutti dedotti per il tramite dell'atto di citazione e delle presenti note, o, in subordine, epurando il risultato finale corretto del lodo dall'ulteriore rettifica in diminuzione del patrimonio consortile operata dall'Arbitro in relazione agli effetti tributari della futura cessione a terzi delle capanne stesse;

–in via ulteriormente subordinata: annullare il lodo impugnato in considerazione degli evidenti ponderosi ed essenziali errori materiali commessi dall'Arbitro nella sua redazione.

–Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Conclusioni di parte convenuta:

In via preliminare:

-Dichiarare l'incompetenza dell'adito Tribunale ordinario a conoscere e giudicare la presente controversia e la competenza funzionale per materia inderogabile della Sezione Specializzata in materia d'impresa e, per l'effetto, pronunciare ordinanza e/o sentenza di incompetenza e, comunque, di rigetto per inammissibilità delle domande avversarie;

Nel merito in via principale:

-Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o comunque rigettare nel merito l'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;

-Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o comunque rigettare nel merito ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. la domanda avversaria di condanna del [REDACTED] al pagamento dell'importo di Euro 25.326,00, per le ragioni di cui in narrativa;

-Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o comunque rigettare nel merito l'impugnazione avversaria, se del caso anche accertando e dichiarando che tutto quanto ex adverso lamentato ha natura di errore di diritto o errori giudicando;

-Rigettare nel merito l'impugnazione avversaria, se del caso accertando e dichiarando l'insussistenza degli errori ex adverso lamentati;

Nel merito in via subordinata e in via d'eccezione riconvenzionale

Nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento della impugnazione avversaria e della conseguente domanda di condanna:

-accertare e dichiarare la sussistenza dell'errore sostanziale essenziale avente ad oggetto il debito d'imposta del [B] a titolo di ICI e IMU in esito all'attività ispettiva di cui in narrativa per il periodo d'imposta dal 2009 al 2011;

-accertare e dichiarare, conseguentemente, il minor valore della quota di partecipazione della sig.ra [B] alla data della sua esclusione nella misura equivalente all'importo dalla medesima oggi richiesto a quello eventualmente ritenuto di giustizia per sorte capitale e interessi dal di del dovuto al saldo e, quindi, l'esistenza del diritto di credito in pari misura del deducente [B];

-per l'effetto annullare in parte qua il lodo arbitrale irrituale emesso all'esito del procedimento n. 8-62/2013 e pronunciare ed operare la compensazione legale o giudiziale del diritto di credito di [B] per il titolo di cui sopra nei confronti della sig.ra [A], accertando e dichiarando che nulla ulteriormente dovuto a quest'ultima a titolo di partecipazione sociale;

Nel merito in via di estremo subordine

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, si chiede che queste vengano ridotte nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o di equità.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. 55/2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

[A] ha proposto impugnazione avverso il lodo pronunciato il 24.10.2013 a seguito di procedura di arbitrato irrituale.

A fondamento della propria domanda l'attrice ha esposto di essere stata socia al 50% della società [C] srl ed altresì socia del [B] Convenuto in ragione del 9,5465%.

Ha allegato di avere ceduto alla sorella, in data 24.07.2010, la propria partecipazione nella società [B] [C] srl e di avere conseguentemente perduto i requisiti previsti dall'art. 8 dello Statuto del [B] per poter mantenere la qualità di socia, precisando come la predetta clausola statutaria stabilisse che potessero essere soci solo coloro che esercitavano attività alberghiera, in proprio o tramite la detenzione di

partecipazioni societarie e come tale requisito fosse venuto meno in ragione della predetta cessione di quote alla sorella.

Ha quindi dato atto di essere stata esclusa dal [redacted] con deliberazione adottata dall'Assemblea in data del 25.11.2011, essendo successivamente insorto con il [redacted] un contrasto in ordine alla valutazione della relativa partecipazione, per definire il quale è stata promossa procedura per arbitrato irrituale, conclusasi con in lodo oggi impugnato, che stimava la quota di spettanza della socia esclusa in euro 137.174,00.

Con il primo motivo di impugnazione, l'attrice si duole che il lodo sarebbe affetto da un grave errore materiale.

Nello specifico, assume che l'arbitro avrebbe erroneamente considerato, quale data di scadenza delle concessioni demaniali di cui gode il [redacted], quella del 31.12.2015, indicata dalla convenuta nella propria memoria di costituzione, anziché quella del 31.12.2020, come modificata dalla legge n. 221/2012, correttamente individuata da parte attrice in data 29.04.2013, in sede di primo incontro tra le parti, documentata mediante produzione del provvedimento legislativo e non contestata dalla parte convenuta.

L'attrice assume che l'arbitro sarebbe incorso in un errore materiale derivante o da una falsa rappresentazione della realtà dovuta alla mancata visione e, conseguentemente, considerazione, degli elementi della controversia, o dal fatto di avere considerato come contestato il fatto pacifico della proroga della scadenza, così addivenendo ad un'errata quantificazione della propria partecipazione.

Con il secondo motivo di impugnazione, l'attrice lamenta una serie di errori di calcolo, rilevati dal proprio consulente e meglio rappresentati in una perizia di parte.

Con il terzo motivo di impugnazione, l'attrice lamenta che l'arbitro sarebbe incorso in evidente contraddizione, laddove, a pag. 10 del lodo, avrebbe rettificato in diminuzione il valore delle capanne poste sulla spiaggia, prospettando i costi di smaltimento che il [redacted] dovrà sostenere al termine della durata della concessione, mentre invece, a pag. 12, avrebbe sovrastimato la voce di fiscalità latente, componente le passività, prospettando una cessione a terzi delle medesime capanne, e quindi sottintendendo la conservazione delle stesse.

L'attrice ha quindi chiesto l'accertamento dei molteplici errori manifesti nei quali sarebbe incappato l'Arbitro, la conseguente modifica e/o annullamento del lodo e la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di euro 25.326,00 o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia.

Nel costituirsi in giudizio, il [redacted] convenuto ha eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Venezia, assumendo la competenza del Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

Ha poi eccepito:

- l'inammissibilità della domanda di condanna, rilevando come, nel giudizio di annullamento del lodo arbitrale irrituale o libero, il Giudice non decide il merito della controversia, dovendosi, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento, proporsi il giudizio rescissorio innanzi all'arbitro;

- l'inammissibilità e/o improponibilità dell'impugnazione in violazione dell'art. 808 *ter* cpc: i vizi denunciati dalla parte attrice non rientrerebbero in quelli menzionati dalla disposizione in esame.

In particolare, l'erronea considerazione della data di scadenza delle concessioni non costituirebbe un errore materiale, né, tantomeno, una falsa rappresentazione della realtà ma un errore di diritto, come tale non suscettibile di comportare l'annullamento del lodo in quanto non qualificabile come vizio inficiante la volontà negoziale. Segnatamente, l'arbitro correttamente non avrebbe tenuto conto della data di scadenza di cui alla L. n. 221/2012, poiché si tratterebbe di provvedimento successivo alla data di esclusione dell'attrice dalla Società e pertanto non potrebbe essere considerato nella valutazione della partecipazione della socia, da eseguirsi secondo il valore al momento dell'esclusione.

Analoghe considerazioni varrebbero in relazione agli errori di calcolo ed alle pretese contraddizioni inerenti la quantificazione del valore delle capanne, lamentando i quali l'attrice pretenderebbe di introdurre una propria diversa quantificazione della partecipazione, fondata su diversi criteri di valutazione.

Il ^B convenuto ha poi integralmente contestato, nel merito, l'impugnazione, assumendo la correttezza dei criteri di valutazione fatti propri dal lodo impugnato.

In via subordinata e d'eccezione riconvenzionale, il convenuto ha evidenziato che, in data 16.09.2014, la Guardia di Finanza ha eseguito dei controlli fiscali, contestando al ^B il mancato pagamento di ICI e IMU per gli anni di imposta dal 2009 al 2014, per un importo pari a complessivi euro 557.417,42.

Il Comune di Venezia ha poi notificato al ^B provvedimenti di accertamento e di irrogazione sanzioni per ingenti importi, tali da azzerare completamente il patrimonio netto della società, così modificando in difetto il valore della partecipazione della parte attrice per un importo di oltre 30.000,00 euro, dovendosi tener conto del debito tributario riferito agli anni dal 2009 al 2011.

La convenuta ha quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o comunque il rigetto dell'impugnazione dell'attrice.

* * *

Nella prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc, parte attrice ha dichiarato di condividere l'eccezione di controparte, incentrata sull'inammissibilità di una domanda di condanna in suo favore, assumendo in ogni caso che il Giudice dell'impugnazione potrebbe procedere al giudizio rescissorio e conseguentemente modificando le proprie conclusioni e circoscrivendole all'annullamento del lodo e alla conseguente rettifica e modifica del lodo stesso mediante impiego di corretti criteri di calcolo e valutazione.

L'attrice ha poi replicato alle ulteriori eccezioni del convenuto, insistendo nelle proprie argomentazioni in ordine alla natura dei vizi lamentati e chiedendo il rigetto dell'eccezione riconvenzionale, in quanto fondata su fatti sopravvenuti.

La causa è stata istruita documentalmente.

Sull'eccezione di incompetenza.

In relazione all'eccezione di incompetenza, si è già pronunciato il Giudice istruttore, il quale, con ordinanza del 21.12.2015, dopo avere ritenuto che la controversia rientri tra quelle di spettanza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha reputato trattarsi di mera questione inerente la distribuzione degli affari all'interno del medesimo Tribunale e disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per la riassegnazione a Giudice della Sezione Specializzata.

Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per modificare l'orientamento già espresso dal Giudice istruttore.

In primo luogo, non persuade la tesi di parte attrice, secondo cui la presente controversia sarebbe di competenza delle sezioni ordinarie, in quanto avente ad oggetto l'impugnazione del lodo e, solo indirettamente, la determinazione del valore della quota societaria di parte attrice.

In argomento, deve rilevarsi come, mediante l'impugnazione del lodo arbitrale, parte attrice intenda in ottenere una diversa quantificazione del valore della propria partecipazione societaria, dovendo quindi concludersi che l'oggetto della presente controversia rientri tra quelli espressamente attribuiti alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa, come statuito dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 168/2003.

Chiarito quindi che la controversia rientra tra quelle di competenza della Sezione Specializzata, dee rilevarsi che, secondo l'orientamento più volte espresso, anche di recente, dalla Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, *"le sezioni specializzate in materia d'impresa non costituiscono uffici giudiziari distinti dai tribunali nell'ambito dei quali sono istituite, ma mere articolazioni interne del medesimo tribunale, composte da magistrati scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2 del d.lgs. n. 168 del 2003 ed aventi competenza nelle materie indicate dall'art. 3 del medesimo decreto; pertanto, al di fuori dell'ipotesi in cui, per effetto della particolare distribuzione territoriale prevista dall'art. 4, l'errata individuazione del giudice competente per materia a conoscere della controversia comporti l'instaurazione del giudizio dinanzi ad un tribunale diverso da quello in cui è istituita la sezione specializzata territorialmente competente, la ripartizione della competenza tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto alla mera distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con la conseguenza che le decisioni adottate al riguardo non sono impugnabili con il regolamento di competenza"* (cfr. Cass., Sez. I, 10 giugno 2014, n. 13025; Cass., Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 21668).

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, l'eccezione di incompetenza va rigettata.

Sulla clausola arbitrale

Va preliminarmente rilevato che la clausola arbitrale di cui all' art. 51 dello statuto del 31.05.2005 (doc. n. 1 di parte attrice) risulta redatta in conformità a quanto prescritto dall' art. 34 del D. Lgs. n. 5/2005, ai sensi del quale il potere di nomina degli arbitri deve essere conferito, a pena di nullità, ad un soggetto estraneo alla società, nel caso in esame individuato nel Presidente della Camera Generale e Immobiliare di Venezia.

Sull'eccezione di improponibilità della domanda di condanna

Va poi dato atto che parte attrice, all'esito dell'eccezione della convenuta incentrata sull'inammissibilità della domanda di condanna, non contemplata dal disposto di cui all'art. 808 ter cpc, ha rinunciato alla domanda stessa, così modificando le proprie conclusioni.

Sull'inammissibilità/ improponibilità dell'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 808 ter cpc

Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di impugnazione, sul presupposto che i vizi dedotti da parte attrice esulerebbero da quelli previsti dall'art. 808 ter cpc.

In argomento, deve premettersi che le parti convengono trattarsi, nel caso in esame, di arbitrato irrituale. In tal senso depono il tenore testuale della clausola in esame, che attribuisce all'arbitro il potere di decidere secondo equità e senza formalità e statuisce che il relativo giudizio sarà inappellabile, così valorizzando l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso. La clausola va quindi interpretata come espressione della volontà dei soci di affidare all'arbitro la risoluzione di una controversia attraverso uno strumento di natura negoziale.

Chiarito quanto sopra, occorre ricordare che, in caso di arbitrato irrituale, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di cui all'art. 827 cpc, essendo legittimamente esperibile la sola azione di annullamento per i motivi previsti dall'art. 808 ter cpc, oltre che per eventuali vizi del negozio stesso, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Del resto, il fondamento dell'arbitrato irrituale risiede proprio nell'impegno delle parti a considerare come propria la volontà espressa dagli arbitri, con la conseguenza che il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell'impegno (quali l'incapacità ed i vizi del consenso sia delle parti che degli arbitri). (cfr. in tal senso, Cass. Civ n. 24552/2013).

Appare ora opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte *"Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, ragionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"* (Cass. civ. n. 19601/2011).

Quanto, invece, all'impugnazione per vizi del consenso, deve richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non v'è ragione alcuna per discostarsi, secondo cui l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale

- o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 cod. civ. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 cod. proc. civ. n. 4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari. (Cass. civ. n. 25268/2009).

Nel caso in esame, parte attrice pone a fondamento della domanda di impugnazione del lodo arbitrale dei vizi che vengono prospettati come errori materiali di calcolo o comunque come vizi del consenso.

La domanda deve pertanto ritenersi ammissibile, dovendosi guardare, in relazione tale aspetto, alla prospettazione attorea, che agisce per ottenere il riconoscimento di un vizio della volontà.

La domanda è tuttavia infondata.

In particolare, il primo errore è dato dall'aver considerato, quale termine di scadenza demaniale di cui è titolare il [REDACTED] convenuto la data del 31.12.2015, anziché quella del 31.12.2020, come posticipata dalla L. n. 31/12/2020.

Ebbene, ritiene il Collegio che si tratti, in realtà, di un errore che non riguarda un fatto, avendo invece ad oggetto la valutazione e l'interpretazione della disciplina giuridica sottesa alla concessione demaniale di cui gode il [REDACTED] e la sua durata.

In particolare, il verificarsi della scadenza prevista dalla legge non può essere qualificato come un fatto ma come un presupposto di diritto che incide sulla stessa esistenza della concessione di cui gode il consorzio.

Nemmeno si può qualificare che la data di scadenza sia pacifica, emergendo chiaramente, dalla lettura degli atti della convenuta, che il [REDACTED], pur dando atto dell'esistenza del provvedimento legislativo che ha posticipato la data della concessione, ha dedotto trattarsi di disciplina sopravvenuta, rilevando come la liquidazione dovesse essere eseguita con riferimento alla situazione esistente al momento in cui la società ha deliberato l'esclusione del socio, senza tenere conto dei fatti verificatisi in data successiva.

Emerge quindi, dalle considerazioni sin qui esposte, che il vizio lamentato da parte attrice, pur sotto la veste di un errore materiale o di fatto, riguarda in realtà un preteso vizio sotteso alla valutazione logico-giuridica ed all'interpretazione delle norme fatta propria dall'arbitro, l'impugnazione, sul punto, deve essere rigettata.

Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo di impugnazione, incentrato su di una pretesa "madomale contraddizione" (cfr. pag. 9 atto di citazione), nella quale sarebbe incorso l'arbitro per avere, da

un lato, considerato i costi di smaltimento delle capanne balneari che il [redacted] dovrà sostenere alla scadenza del termine di durata della concessione, dall'altro per avere invece sovrastimato la voce inerente alla fiscalità latente, sul presupposto che le medesime capanne potrebbero essere cedute a terzi.

Tale errore non riguarda l'errata percezione della realtà di fatto ma pertiene alla metodologia tecnico-contabile seguita dall'Arbitro nel redigere la propria valutazione e pertanto non costituisce un vizio della volontà.

Nemmeno può essere accolto il motivo di impugnazione incentrato su pretesi errori di calcolo.

In argomento, deve osservarsi che, sin dal primo atto di costituzione, parte convenuta ha contestato la perizia depositata dalla società attrice, rilevando come la stessa, oltre ad essere priva di valore probatorio in quanto di provenienza della parte, nel rideterminare il calcolo prospettati dei criteri di valutazione propri e diversi da quelli seguiti dall'arbitro.

Tenendo conto di siffatte contestazioni, rileva il Collegio che la perizia di parte attrice, nel proporre il proprio criterio di calcolo, fa riferimento a due criteri alternativi: il primo basandosi sulla scadenza della concessione nei 4 anni successivi (seguito dallo stesso Arbitro) il secondo ipotizzando come arco temporale quello di 9 anni, che quindi si suppone tenga conto della scadenza delle concessioni demaniali al 2020.

Quanto alla primo criterio di calcolo (di cui alle pagine 1-2) osserva il Collegio che il perito di parte fa riferimento a dati che non si rinvenivano dalla lettura del lodo e che rinviano a documenti non presenti nel presente giudizio, quali i bilanci della società consortile, richiamati dal lodo ma non depositati.

Si fa riferimento, in particolare:

- 1) alle voci impianti e macchinari, attrezzature, disponibilità liquide, ratei e risconti di cui al punto 1 della perizia di parte, che sono quantificate dal perito di parte attrice in base ad un valore che presumibilmente si richiama al bilancio della società (al quale fa riferimento il lodo impugnato, senza tuttavia riportarne il valore) ma non risulta riscontrabile nel presente giudizio;
- 2) alle voci fiscalità di cui al punto 2 della perizia di parte, che non è noto in base a quale criterio siano state quantificate.

Non è quindi possibile, in base alla documentazione in atti, verificare la correttezza dei criteri di calcolo prospettati da parte attrice nella prima parte della perizia.

Va peraltro osservato che, nel rifare il calcolo applicando i criteri che parte attrice assume siano stati seguiti dall'arbitro, pur deducendo siano stati erroneamente quantificati per mero errore matematico,

[redacted] giungerebbe ad un risultato il quale, seppur per valori non elevati, risulterebbe addirittura inferiore rispetto a quello riconosciuto dal lodo: nello specifico, parte attrice assume che il valore corretto dovrebbe essere pari ad euro 1.436.784, ovvero ad euro 1.432.024, anziché ad euro 1.436.825, risultanti dal lodo.

Ne consegue che non si ravvisa nemmeno un concreto interesse di parte attrice ad ottenere il ricalcolo del reddito secondo il criterio indicato alle pagine 1 e 2 della propria perizia di parte, che potrebbe ad un risultato a sé sfavorevole.

Quanto invece alla seconda parte della perizia, deve rilevarsi che tale metodo di calcolo viene impostato tenendo conto della diversa data di scadenza delle Concessioni demaniali al 31.12.2020 anziché di quella considerata dall'Arbitro al 31.12.2015, di cui sopra si è già dato conto.

Deve pertanto escludersi che si tratti di un errore di calcolo, risolvendosi, tale vizio, in una nuova prospettazione di calcolo fondata su di un diverso criterio di valutazione

Va quindi escluso, per le ragioni suesposte, possa trattarsi di errore rilevante ai sensi degli artt. 1430 e ss cod civ.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, la domanda di parte attrice va rigettata.

L'accoglimento delle conclusioni proposte da parte convenuta in via principale determina l'assorbimento dell'eccezione riconvenzionale, proposta solo in via subordinata.

L'attrice, soccombente, va condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidare come in dispositivo come da nota, ritenuta in linea con i parametri di cui all'art. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta, assorbita o disattesa così provvede:

- rigetta le domande proposte da [redacted] contro [redacted] srl;
- condanna [redacted] a rifondere in favore di [redacted] le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.01.2019

Il Presidente

Dott. Luca Bocconi

Il Giudice relatore estensore

Dott.ssa Lisa Torresan